

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 34**MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI EDILIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI E MODIFICHE ALLA L.R. 16 FEBBRAIO 1989, N. 6**

(Legge di pura modifica.

Vedi artt. 26 e 43 della L.R. 14 marzo 1984 n. 12, poi abrogata da art. 59 L.R. 8 agosto 2001 n. 24. Vedi art. 9 bis della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5 e conseguente modifica del cap. 32287 del Bilancio regionale. Vedi art. 4 della L.R. 16 febbraio 1989 n. 6. Gli artt. 1, 3 e 5 della presente legge sono stati abrogati da art. 59 L.R. 8 agosto 2001 n. 24)

Art. 1

Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica
(abrogato da art. 59 L.R. 8 agosto 2001 n. 24)

abrogato

Art. 2

Modifica della L.R. 3 febbraio 1994, n.5

1. Dopo l'art. 9 della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5 è inserito il seguente articolo:

"Art. 9 bis

Contributi per la realizzazione di interventi edilizi a favore di anziani

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 9, la Regione approva i programmi per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 5 dello stesso art. 9 a Comuni, Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e Cooperative a proprietà indivisa che recuperano o costruiscono alloggi da destinare in locazione permanente a favore di anziani o nuclei familiari comprendenti anziani.

2. Tali contributi sono concessi in conto capitale fino a copertura del costo complessivo dell'intervento per i Comuni e gli IACP e fino al cinquanta per cento per le cooperative a proprietà indivisa.

3. Detti contributi sono erogabili, anche nel corso dei lavori, nella misura massima del settanta per cento dell'importo definito in sede di programma. Le procedure attuative degli interventi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno stabilite in sede di approvazione dei programmi, uniformemente a quanto previsto per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 e relativi decreti attuativi".

Art. 3

Disposizioni finanziarie

(abrogato da art. 59 L.R. 8 agosto 2001 n. 24)

abrogato

Art. 4

Modifica della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, è così sostituita:

"a) interventi attuativi di piani di recupero, programmi di recupero urbano, programmi di riqualificazione urbana".

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

(abrogato da art. 59 L.R. 8 agosto 2001 n. 24)

abrogato